

Bruxelles, 26 settembre 2018
(OR. en)

12115/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0108(COD)**

JAI 877
COPEN 292
CYBER 190
DROIPEN 125
JAIEX 105
ENFOPOL 447
DAPIX 277
EJUSTICE 114
MI 633
TELECOM 285
DATAPROTECT 178
CODEC 1461

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale - Dibattito orientativo

1. Nel giugno 2016 il Consiglio ha chiesto un approccio comune dell'UE al fine di migliorare la giustizia penale nel ciber spazio. In particolare ha chiesto che siano adottate misure per razionalizzare la cooperazione con i prestatori di servizi aventi sede in paesi terzi e che le autorità giudiziarie e di contrasto siano dotate di strumenti per il rapido ottenimento delle prove elettroniche. Dopo un ampio processo a livello di esperti e consultazioni con gli Stati membri e le pertinenti parti interessate, la Commissione ha presentato, nell'aprile 2018, una proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale ("la proposta")¹.

¹ doc. 8110/18.

2. La proposta mira ad introdurre un meccanismo alternativo agli strumenti esistenti di cooperazione internazionale e di assistenza giudiziaria reciproca. Affronta specificatamente i problemi derivanti dalla natura volatile delle prove elettroniche e dall'aspetto collegato alla "delocalizzazione" istituendo nuove procedure per un accesso transfrontaliero rapido, efficace ed efficiente.
3. La proposta si basa sul principio del reciproco riconoscimento che figura all'articolo 82, paragrafo 1, del TFUE e lo sviluppa ulteriormente, garantendo la certezza del diritto per le autorità, i prestatori di servizi e le persone interessate. Prevede la possibilità che, rispettando determinate regole, un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione può direttamente rivolgere un ordine ad un prestatore di servizi o al suo legale rappresentante in un altro Stato membro. In questa fase non occorre coinvolgere l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui il prestatore di servizi o il suo legale rappresentante è ubicato. Tale autorità interverrà soltanto al fine di riconoscere ed eseguire l'ordine nel caso in cui il fornitore di servizi non vi si conformi.
4. Date le specifiche esigenze operative e gli aspetti tecnici relativi all'accesso alle prove elettroniche, molti Stati membri hanno accolto con favore lo sviluppo proposto, sottolineando la necessità di una soluzione pratica efficace e rapida, basata sulla fiducia reciproca.
5. Altre delegazioni hanno espresso varie preoccupazioni ed hanno proposto l'introduzione di un obbligo di prevedere l'opportunità che un altro Stato membro valuti l'ordine e obietti ad esso, nel quadro di una procedura di notifica. Due diverse soluzioni riguardanti tale procedura di notifica sono state oggetto di discussioni approfondite tra gli esperti:
 - notifica allo Stato membro del prestatore di servizi o del suo rappresentante legale, o
 - notifica allo Stato membro della persona i cui dati sono richiesti.
6. Dai dibattiti sono emersi il sostegno ma anche le perplessità sia riguardo alla soluzione che figura nel progetto di regolamento che alle diverse proposte concernenti la notifica.

Poiché tale questione è alla base della sostanza della proposta, dovrebbe essere chiarita per il corretto svolgimento dei negoziati. Pertanto la presidenza desidera che i ministri indichino:

- se confermano l'approccio che figura nel progetto di regolamento; o
- se desiderano modificare tale approccio introducendo un sistema di notifica

in quest'ultimo caso, quale Stato dovrebbe ricevere la notifica (lo Stato di esecuzione o lo Stato della persona interessata).

Visti i progressi finora realizzati e al fine di garantire una tempestiva conclusione dei negoziati entro dicembre, la presidenza invita i ministri a prendere in considerazione, quale compromesso, una soluzione in cui la notifica è prevista *per informazione* alle autorità del rispettivo Stato membro.
